

Tav. 1.18

**Adesioni individuali. Quote di mercato.***(anni vari; dati di fine periodo)*

	2006		2007		Variazione 2007/2006	
	Numero	%	Numero	%	Numero	%
Fondi pensione aperti	377.699	30,1	557.300	32,9	179.601	40,6
PIP adeguati e PIP "vecchi"	876.000	69,9	1.138.236	67,1	262.236	59,4
<b>Totale</b>	<b>1.253.699</b>	<b>100,0</b>	<b>1.695.536</b>	<b>100,0</b>	<b>441.837</b>	<b>100,0</b>

In particolare, alla fine del 2007, il mercato delle adesioni individuali fa riferimento a circa 1,7 milioni di unità costituite per il 58 per cento da lavoratori autonomi e per il 42 per cento da lavoratori dipendenti. Le quote di mercato delle due tipologie di forme pensionistiche sono, rispettivamente, del 67 per cento quella riferita ai PIP, considerando tra questi anche quelli di vecchia generazione, e del 33 per cento quella relativa ai fondi pensione aperti.

In conclusione, le prime evidenze sulla peculiare configurazione del mercato ad esito della riforma confermano, nel segmento delle adesioni collettive, la posizione di preminenza dei fondi pensione negoziali, considerando il vantaggio competitivo di ciascun fondo nell'essere destinatario di una propria, circoscritta platea di riferimento chiaramente individuata dagli accordi collettivi. E', tuttavia, di rilievo l'azione concorrenziale potenzialmente esercitabile dai fondi pensione aperti alle adesioni collettive, specie nei confronti di quei fondi pensione negoziali che, per il fatto di rivolgersi a platee particolarmente ampie e frammentate in una molteplicità di imprese, più difficilmente possono beneficiare di economie di scala.

Nel segmento delle adesioni individuali appare più problematico l'innescò di un processo di riduzione dei costi, trattandosi di un mercato prevalentemente trainato dall'offerta con rilevanti asimmetrie informative fra reti distributive e singoli aderenti. Tuttavia, i fondi pensione aperti destinati sia alle adesioni collettive sia alle adesioni individuali possono svolgere un ruolo di "trasmissione" al riguardo: nel lungo termine, infatti, politiche di discriminazione eccessiva nei prezzi praticati dalla stessa società potrebbero non essere sostenibili, recando stimoli all'abbassamento dei costi anche nel segmento delle adesioni individuali.

PAGINA BIANCA

## **2. L'evoluzione normativa**

### **2.1 Il completamento della normativa di attuazione della riforma**

Nel settore della previdenza complementare l'anno 2007 si è rivelato particolarmente ricco di cambiamenti. Tanto che, alla fine del periodo, l'assetto complessivo del sistema si presentava significativamente innovato rispetto ai precedenti anni.

Ciò, per l'applicazione di una normativa nuova, non soltanto sotto il profilo del contenuto dispositivo quanto degli stessi principi sui quali il Legislatore ha inteso fondare la costruzione di un più diffuso e solido sistema di previdenza complementare nel Paese.

Tale quadro è andato delineandosi mediante una serie composta di interventi a vari livelli che trovano origine già nel periodo 2004-2005, prima con l'emanazione della Legge 243/2004, contenente, tra l'altro, la delega al Governo per la riforma della previdenza complementare, e, verso la fine del 2005, con l'adozione del Decreto lgs. 252/2005 (di seguito Decreto), recante la "Disciplina delle forme pensionistiche complementari" in attuazione della suddetta Legge delega, e l'emanazione della Legge 262/2005, recante "Disposizioni sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari". Questi provvedimenti, in particolare, costituiscono dunque l'essenziale presupposto per una revisione sostanziale della previdenza complementare, sia sotto il profilo delle regole di funzionamento sia sotto quello dell'assetto dei controlli.

E' peraltro appena il caso di ricordare che sull'attuazione del quadro primario di riferimento, definito dai provvedimenti sopra richiamati, è intervenuta la Legge finanziaria per il 2007 (Legge 296/2006), anticipando dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2007 l'entrata in vigore del Decreto e imprimendo in tal modo una forte accelerazione ai lavori di completamento della normativa secondaria.

Tra la fine del 2006 e la prima parte del 2007, pertanto, si sono concentrati in massima parte gli interventi delle Istituzioni competenti a definire le regole applicative necessarie a consentire l'avvio del sistema secondo i nuovi principi.

Non si richiamano in questa sede i singoli provvedimenti adottati in quel periodo, sia dalla COVIP sia dai Ministeri competenti, dato che informazioni al riguardo sono già state riportate nella Relazione dello scorso anno (*cfr.* Relazione COVIP 2006, *paragrafi 1.3 e 1.4*). Si reputa tuttavia opportuno ricordare quali linee generali abbiano ispirato l'intervento riformatore; tali linee, infatti, hanno presidiato l'attività della COVIP tanto in sede di messa a punto del quadro normativo di riferimento quanto nell'attività di verifica delle iniziative poste in essere dagli operatori.

Per tali aspetti, un ruolo essenziale ha giocato in primo luogo la riforma dell'assetto dei controlli. Detta riforma, operata già dal Decreto e sostanzialmente confermata dalla Legge 262/2005, ha realizzato la concentrazione in capo alla COVIP delle attribuzioni di vigilanza sul settore della previdenza complementare, riconducendo alla medesima la responsabilità per i profili attinenti alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti e alla sana e prudente gestione delle forme vigilate, al fine ultimo di assicurare la tutela degli iscritti e dei beneficiari e il buon funzionamento del sistema.

In tal modo, sono state dunque poste le premesse per una più efficace vigilanza sui fondi in grado di guardare nel complesso l'attività degli stessi, superando le ripartizioni di competenze che, fino a quel momento, avevano visto ad esempio i fondi pensione aperti sottoposti anche alla vigilanza della CONSOB, per quanto attiene alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti, e i PIP sottoposti, per i medesimi aspetti, a quella dell'ISVAP.

Quanto a queste ultime forme va peraltro precisato che, anche successivamente agli interventi di riforma, permangono in capo all'ISVAP le competenze attinenti ai profili di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e continua ad essere governata dalla disciplina del settore assicurativo l'intera materia degli investimenti delle risorse.

Va poi rammentato che, al fine di realizzare un'effettiva unificazione del sistema di vigilanza, nell'ambito di competenza della COVIP sono state altresì ricondotte le forme preesistenti istituite all'interno di società bancarie e assicurative (già vigilate, rispettivamente, da Banca d'Italia e da ISVAP).

In via più generale, l'attività di vigilanza della Commissione è stata inoltre potenziata mediante interventi sul regime sanzionatorio, operati in occasione dell'adozione del Decreto lgs. 28/2007, di recepimento della Direttiva 2003/41/CE. Tali interventi hanno in particolare comportato un ampliamento delle fattispecie sanzionabili e una maggiore significatività degli importi comminabili, affidando direttamente alla COVIP il potere di irrogare le citate sanzioni (potere in precedenza assegnato al Ministro del Lavoro e della previdenza sociale) e di adottare la normativa secondaria

necessaria a regolare l'intero procedimento sanzionatorio, ora contenuta nel Regolamento del 30 maggio 2007 (*cfr.* Relazione COVIP 2006, *paragrafo 1.3*).

Per effetto degli interventi sopra ricordati, si sono venuti a costituire, tra l'altro, i presupposti per fondare un sistema di regole omogenee, in grado, per un verso, di realizzare standard uniformi di trasparenza e, per altro, di avviare, per tutto quanto possibile e comunque nel rispetto delle specificità proprie di ciascuna tipologia, un processo di avvicinamento sostanziale delle norme di funzionamento delle diverse forme. Elementi, questi, sulla base dei quali la COVIP ha potuto da subito avviare un percorso di interventi volti a consentire agli aderenti un'effettiva comparabilità delle diverse proposte previdenziali.

La comparabilità delle forme pensionistiche complementari costituisce d'altronde un'esigenza primaria dei lavoratori, ai quali si rivolge ora un'offerta composita, realizzata attraverso fondi negoziali, istituiti ai vari livelli di contrattazione, fondi aperti e piani assicurativi, promossi da operatori di mercato. E' appena il caso di ricordare che proprio la libertà di scelta, in sede di adesione o di successivo trasferimento, costituisce uno degli strumenti attraverso i quali il Legislatore ha inteso favorire la diffusione delle forme pensionistiche complementari e, al tempo stesso, salvaguardarne la finalità previdenziale in un mercato del lavoro sempre più caratterizzato da mobilità, per circostanze individuali ma anche per effetto di operazioni di riorganizzazione societaria, assai frequenti in questi anni soprattutto in alcuni settori economici (ad esempio, bancario e assicurativo).

Va peraltro rilevato, in proposito, che proprio con la riforma del 2005-2007 si è inteso promuovere, tra l'altro, una maggiore concorrenzialità tra le forme. Ciò attraverso importanti scelte di fondo, su diversi piani. Da una parte, è stato infatti consentito alle fonti istitutive di individuare liberamente un fondo pensione aperto da proporre a collettività di dipendenti anche in alternativa ad un eventuale fondo pensione negoziale di riferimento; dall'altra, è stata riconosciuta ai lavoratori dipendenti la facoltà di conferire liberamente il proprio TFR, anche a forme pensionistiche di tipo individuale.

E' andata inoltre a introdursi, nella "tradizionale" distinzione tra adesione su base individuale e adesione su base collettiva, una terza realtà, quella dei cosiddetti accordi "plurimi" o "plurisoggettivi", cioè accordi – di norma stipulati a livello aziendale – la cui efficacia è limitata ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi (art. 3, comma 1, *lett. a*), del Decreto).

In tale nuovo contesto di riferimento, promuovere la trasparenza e la confrontabilità delle forme pensionistiche complementari ha dunque fin da subito costituito l'obiettivo dell'azione della COVIP, nell'assunto che ciò avrebbe contribuito a creare nei soggetti interessati quella conoscenza e quella consapevolezza senza le quali il rilancio del sistema non si sarebbe potuto ottenere. La possibilità di guardare unitariamente, in quanto unica Autorità competente, sia alla redazione degli statuti e dei regolamenti di tutte le forme complementari sia alle modalità di predisposizione, da parte delle stesse, delle note informative da utilizzare in sede di raccolta delle adesioni

ha consentito di porre in essere scelte composite volte a una migliore integrazione dei vari documenti, perseguendone al tempo stesso lo snellimento e la complessiva semplificazione (*cf.* Relazione COVIP 2006, *paragrafo 1.4*).

*Annunci pubblicitari* – L’attribuzione delle competenze in materia di trasparenza ha reso possibile intervenire sulle modalità di redazione degli annunci pubblicitari (Deliberazione del 21 marzo 2007) per introdurre anche in tale ambito criteri omogenei cui tutte le forme devono attenersi nella predisposizione del proprio materiale promozionale.

Ferma restando l’applicazione alle diverse forme pensionistiche complementari, sia individuali sia collettive, delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e comparativa contenute nel Codice del consumo (Decreto lgs. 206/2005), sono state, quindi, dettate regole integrative rispetto a tale complesso normativo, in ragione delle peculiarità proprie dei prodotti pensionistici e della esigenza di prevedere particolari cautele ed avvertenze nei riguardi dei potenziali destinatari dei relativi annunci pubblicitari (*cf.* Relazione COVIP 2006, *paragrafo 1.3*).

*Progetto esemplificativo* – Un passo importante nella direzione dell’accrescimento della consapevolezza degli iscritti circa le conseguenze delle loro scelte, effettuate sia in sede di adesione sia successivamente nel corso del rapporto di partecipazione, è stato più di recente compiuto con l’adozione delle “Istruzioni per la redazione del Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare” (Deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008).

Già nelle Direttive generali emanate il 28 giugno 2006 la COVIP aveva rappresentato al sistema l’esigenza che gli aderenti avessero a disposizione uno strumento appositamente costruito per fornire un’indicazione della possibile evoluzione della posizione individuale nel periodo di partecipazione al fondo e del possibile livello della prestazione complementare spettante al momento del pensionamento.

I criteri da seguire per la predisposizione e la diffusione delle simulazioni di cui sopra sono stati definiti ad esito di un’ampia e lunga procedura di consultazione, che ha riguardato larga parte del 2007 e ha visto interessate, tra gli altri, le parti sociali, le associazioni di rappresentanza degli operatori e le associazioni di tutela dei consumatori, concordi nel riscontrare l’importanza di uno strumento che possa fungere da ausilio all’aderente nell’assunzione delle scelte di partecipazione al fondo, apprezzando i potenziali effetti di tali scelte sull’importo della prestazione attesa.

In particolare, è previsto che tutte le forme pensionistiche complementari forniscano annualmente agli iscritti una stima personalizzata. Le variabili impiegate nello sviluppo della stima sono definite tenendo conto dell’esigenza di rispecchiare quanto più possibile le effettive caratteristiche del piano pensionistico e, al tempo stesso, scongiurare il rischio che margini di discrezionalità degli operatori possano dare luogo a una diversa rappresentazione di proposte previdenziali sostanzialmente

analoghe. Si è trattato, in altre parole, di evitare che l'aderente possa trovarsi a operare un'errata valutazione delle proposte previdenziali indotta soltanto dalle differenti ipotesi (ad esempio, di rendimento) poste a base delle simulazioni.

Alla luce di tale esigenza, alcuni elementi del calcolo sono stati dunque predefiniti, favorendo in tal modo la confrontabilità delle esemplificazioni prodotte dalle diverse forme pensionistiche complementari.

Alcune delle informazioni utilizzate sono quelle proprie dell'iscritto (ad esempio, età, sesso, misura della contribuzione, scelta del profilo d'investimento); altre sono relative alla forma pensionistica complementare (ad esempio, la politica di investimento del fondo o del comparto e i costi praticati). Sono invece fissate dalla COVIP, in modo identico per tutte le forme, le ipotesi relative all'inflazione, alla crescita attesa della contribuzione nonché all'età di pensionamento e alle condizioni di erogazione della rendita.

Una particolare attenzione è stata riservata alle modalità di determinazione del rendimento atteso delle gestioni, con l'obiettivo di rendere immediatamente percepibile dall'aderente il legame tra quest'ultimo e l'*asset allocation* perseguita dal fondo.

Sulla base delle aspettative di lungo periodo circa l'andamento dei mercati mondiali e dei tassi di medio-lungo termine sono stati rispettivamente indicati il rendimento atteso degli investimenti azionari e quello degli investimenti obbligazionari. Per ciascun comparto, il rendimento atteso è quindi calcolato come media dei suddetti parametri, ponderata con le percentuali di investimento in titoli azionari e obbligazionari corrispondenti alla composizione dei relativi *benchmark*, tenendosi così conto della *asset allocation* propria di ciascuna gestione. Nei casi in cui, per le caratteristiche della gestione, non sia possibile indicare un *benchmark*, la ripartizione degli investimenti è definita in base a ogni informazione utile, coerentemente con la politica di investimento perseguita in un orizzonte temporale di lungo periodo.

Per questi aspetti va tuttavia detto che le attuali Istruzioni per l'elaborazione delle stime pensionistiche non tengono conto della relazione tra *asset allocation* e rendimento atteso, da una parte, e rischio della gestione, dall'altra, per le difficoltà tecniche che comporta una rappresentazione che voglia tenere conto di detto collegamento. Data tuttavia l'esigenza di fornire un *set* di elementi di valutazione quanto più possibile completo, e in particolare di educare gli aderenti a considerare, in un orizzonte temporale di lungo termine, il legame tra *asset allocation* e variabilità dei rendimenti attesi, è richiesto alle forme pensionistiche complementari di inserire nella rappresentazione delle simulazioni un'avvertenza che richiami l'attenzione sulla circostanza che le stesse non tengono conto della variabilità dei rendimenti della gestione e che tale variabilità è comunque tanto più elevata quanto maggiore è la componente azionaria relativa al profilo d'investimento considerato.

Per la simulazione della prima rata di rendita è invece previsto che vengano utilizzati i coefficienti di trasformazione corrispondenti alle basi tecniche indicate in via

prudenziale dalla COVIP, anche in tal caso uguali per tutte le forme pensionistiche complementari. Disposizioni particolari sono tuttavia dettate per il caso in cui sussista un impegno contrattuale al mantenimento nel tempo dei coefficienti di conversione o qualora i coefficienti utilizzati dalla forma pensionistica siano meno favorevoli all'iscritto rispetto a quelli risultanti dalle indicazioni COVIP: in tali casi, infatti, è richiesto che la conversione in rendita avvenga sulla base delle condizioni proprie della forma pensionistica.

Alla stima personalizzata predisposta sulla base di quanto appena sintetizzato è poi previsto che si affianchino strumenti ulteriori volti ad agevolare il lavoratore nella scelta della forma o del comparto al quale aderire. In particolare, in sede di raccolta delle adesioni saranno consegnate stime standardizzate, distinte per ciascuno dei comparti in cui il fondo è articolato e costruite con riferimento a diverse figure-tipo e diversi livelli di contribuzione, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità di vigilanza. E' poi richiesto che le forme pensionistiche complementari mettano a disposizione degli interessati, sui propri siti *web*, motori di calcolo liberamente utilizzabili per simulare gli effetti delle diverse possibili scelte di partecipazione o delle diverse opzioni esercitabili (anche, ad esempio, con riguardo agli effetti di eventuali richieste di anticipazioni o di riallocazioni della posizione individuale).

Nel complesso, si tratta dunque di scelte che si pongono in continuità con la linea di intervento prefigurata dalla COVIP, già all'avvio della riforma, volta a promuovere una maggiore interazione tra fondi e iscritti e a porre questi ultimi in condizione di conoscere, apprezzare e monitorare attivamente il proprio piano previdenziale, apportandovi prontamente le modifiche più utili in vista di un effettivo e adeguato soddisfacimento del bisogno di copertura pensionistica complementare di ciascuno.

Va peraltro precisato che la COVIP ha in quest'occasione ritenuto di farsi portatrice presso le Istituzioni competenti dell'esigenza che analoghe simulazioni possano interessare anche il comparto della previdenza di base. Ciò, in considerazione del fatto che una corretta valutazione dell'effettivo bisogno di prestazione complementare deve avere quale essenziale presupposto un'altrettanto corretta valutazione della prestazione obbligatoria potenzialmente spettante al momento del pensionamento.

*Registro dei fondi pensione dotati di personalità giuridica* – Tra le novità introdotte dal Decreto, in attuazione dei principi della Legge delega 243/2004, è anche da annoverare la disposizione che ha previsto che il riconoscimento della personalità giuridica, per i fondi pensione che ne facciano istanza, si acquisisce con il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVIP, con conseguente attribuzione alla stessa del compito di tenuta del relativo Registro. In detto Registro, come precisato nelle Direttive alla COVIP emanate il 28 aprile 2006 dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono da comprendere anche i fondi pensione preesistenti con personalità giuridica.

E' stata, così, realizzata una sensibile semplificazione degli adempimenti, a carico dei fondi pensione, connessi all'acquisizione della personalità giuridica e all'iscrizione nel relativo Registro, con conseguente riduzione dei tempi per l'ottenimento del riconoscimento, che adesso coincidono con quelli per il rilascio del provvedimento di autorizzazione, e con la concentrazione in capo alla stessa Autorità di vigilanza, quale interlocutore unico di riferimento, delle funzioni prima ripartite tra più soggetti.

In attuazione di tale previsione normativa, si è, quindi, provveduto con Deliberazione COVIP del 28 novembre 2007, in vigore dal 21 dicembre 2007, all'istituzione del Registro dei fondi pensione dotati di personalità giuridica e alla definizione delle procedure per l'effettuazione delle relative annotazioni.

Nel rispetto delle previsioni contenute nel DPR 361/2000, il Registro è finalizzato ad assicurare la pubblicità nei confronti dei terzi degli elementi e dei fatti ivi annotati. Ciò assume rilievo, in particolare, per quanto riguarda quelle informazioni non altrimenti desumibili dall'Albo dei fondi pensione, tenuto dalla COVIP e reso pubblico sul sito *web*, quali gli estremi di identificazione degli amministratori o dei liquidatori, le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento di sede, l'eventuale istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con l'indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione.

Sotto il profilo procedurale è stato precisato che, di norma, il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento della COVIP di autorizzazione all'esercizio dei fondi pensione che ne abbiano fatto richiesta in sede d'istanza di autorizzazione. I fondi pensione già autorizzati all'esercizio o, comunque, iscritti all'Albo delle forme pensionistiche complementari vigilate dalla COVIP, come i fondi pensione preesistenti, possono, comunque, acquisire la personalità giuridica, presentando apposita istanza alla COVIP; in questo caso il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento della COVIP di approvazione della relativa modifica statutaria.

A seguito del riconoscimento della personalità giuridica, la COVIP provvede all'iscrizione del fondo pensione nel Registro. In fase di prima applicazione, la COVIP ha provveduto d'ufficio, sulla scorta delle informazioni in suo possesso, alla predetta iscrizione.

*Fondi pensione preesistenti* – Con Circolare del 17 gennaio 2008, indirizzata ai fondi pensione preesistenti, la COVIP ha fornito ulteriori precisazioni circa le misure da adottare ai fini del completo adeguamento di tali forme alla nuova normativa. Il documento fa seguito alle Direttive già fornite con Deliberazione del 23 maggio 2007, finalizzate, in primo luogo, a dare chiarimenti operativi sugli interventi da porre in essere nell'immediato, a seguito dell'adozione del DM Economia 62/2007, per poter beneficiare del conferimento del TFR.

La Circolare tiene conto delle iniziative nel frattempo realizzate e delle esigenze emerse nel corso della successiva attività di vigilanza ed è diretta a promuovere una progressiva razionalizzazione e semplificazione degli statuti dei fondi pensione preesistenti, così da favorire, ove compatibile, una sempre maggiore confrontabilità tra tutte le forme pensionistiche complementari.

Preordinata a tale finalità è l'indicazione di utilizzare lo Schema di statuto dei fondi pensione negoziali, adottato dalla COVIP con Deliberazione del 31 ottobre 2006, quale modello di riferimento anche per i fondi pensione di risalente istituzione, per tutti quei profili che sono comuni ad entrambe le tipologie dei predetti fondi pensione.

In generale, è richiamata l'utilità di rispettare la struttura complessiva dello Schema di statuto e le formulazioni proposte. Sotto il profilo strutturale, è, inoltre, evidenziato che lo Schema di statuto contiene una serie di rinvii ai contenuti della nota informativa, al fine di evitare duplicazioni di informazioni e in un'ottica di completa integrazione tra i due documenti; tali rinvii dovranno essere, peraltro, attentamente valutati dai fondi pensione preesistenti in modo da verificarne la compatibilità con le scelte eventualmente già fatte in tema documentazione informativa ai potenziali aderenti, così da evitare che informazioni di rilievo non trovino adeguata rappresentazione nella documentazione ad essi destinata.

Sotto il profilo sostanziale, è poi precisato che la conformità allo Schema COVIP è da intendersi riferita anche a quelle previsioni dello Schema di statuto che, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, costituiscono il frutto di valutazioni COVIP dettate nell'intento di favorire la sana e prudente gestione dei fondi pensione, la tutela degli interessi degli aderenti e il corretto funzionamento del settore della previdenza complementare. Nel merito, sono indicate in nota, a titolo esemplificativo, alcune delle siffatte previsioni, riguardanti il tema della *governance* e quello delle prerogative da riconoscersi agli aderenti.

La Circolare riconosce, inoltre, che gli interventi di adeguamento sono da tarare in funzione della tipologia di ogni singola forma pensionistica; le specificità che caratterizzano talune forme pensionistiche preesistenti, non rinvenibili nell'ambito delle forme di nuova istituzione, possono, pertanto, comportare un limitato scostamento degli statuti dei fondi preesistenti rispetto al parametro di riferimento indicato, e cioè rispetto allo Schema di statuto dei fondi pensione negoziali.

Gli elementi di diversificazione che si intendessero conservare devono essere rappresentati alla COVIP, unitamente alle valutazioni effettuate al riguardo, affinché la stessa possa consentire, anche nella forma del silenzio-assenso, il mantenimento delle misure di deroga previste, in attuazione di quanto dettato dall'art. 3, comma 2 del DM Economia 62/2007.

Con la Circolare sono state altresì forniti taluni chiarimenti di carattere generale quanto alle ipotesi consentite di deroga. In merito ai fondi (o eventuali loro sezioni) operanti in regime di prestazione definita, a prescindere dalla loro qualificazione come

fondi interni o come entità dotate di autonoma soggettività giuridica, la Circolare richiama le indicazioni già fornite, relativamente alle tematiche delle anticipazioni, riscatti e trasferimenti, negli Orientamenti del 15 febbraio 2001 (con riguardo alle implicazioni della componente solidaristica, alla possibile assenza di una correlazione diretta fra contributi e prestazioni e al necessario rispetto del principio di cui all'art. 2123 c.c.).

Con riferimento alle forme interne rivolte esclusivamente a pensionati è stata, poi, ritenuta sufficiente la sola designazione del responsabile del fondo quale presidio a tutela degli interessi specifici dei pensionati, considerata l'assenza di un'attività di raccolta della contribuzione e la sussistenza della responsabilità patrimoniale della società istitutrice per l'erogazione delle prestazioni.

Ai fondi interni bancari e assicurativi, vigilati dalla COVIP a partire dal 1° gennaio 2007, è stata ricordata la necessità di provvedere, per la realizzazione del completo adeguamento degli stessi alla nuova normativa, anche alla designazione di un responsabile del fondo e alla costituzione di forme di organizzazione idonee a garantire la partecipazione degli iscritti.

E' stato altresì fornito un chiarimento in merito alla previsione del DM Economia 62/2007 relativa all'obbligo di acquisizione, entro due anni dalla sua entrata in vigore, della personalità giuridica da parte dei fondi costituiti nell'ambito di categorie, comparti e raggruppamenti. Al riguardo, è stato ritenuto che, stante la formulazione di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del Decreto, detto obbligo non riguardi le forme pensionistiche rivolte ai lavoratori della medesima azienda o ente, ovvero di aziende appartenenti al medesimo gruppo.

A tutte le forme pensionistiche preesistenti è stato, infine, chiesto di predisporre una comunicazione annuale per gli aderenti, ferma restando l'esigenza di assicurare quantomeno quelle informazioni minimali indicate nello Schema di statuto COVIP per i fondi pensione negoziali.

*PIP - Comunicazione periodica agli iscritti* – Con Comunicazione del 22 gennaio 2008 sono state fornite alle imprese di assicurazione che hanno istituito PIP adeguati alle disposizioni del Decreto indicazioni circa le modalità di redazione della Comunicazione periodica agli iscritti relativa all'anno 2007.

In tal modo si è inteso dare una tempestiva risposta all'esigenza delle imprese di assicurazione di predisporre in tempo utile la comunicazione annuale, da inviare agli iscritti entro il termine (di norma, la fine del mese di marzo) indicato nelle note informative consegnate agli aderenti, avendo peraltro presente la necessità di rivedere in ogni caso la disciplina in materia di comunicazione periodica contenuta nella Deliberazione COVIP del 10 febbraio 1999 e già applicabile ai fondi pensione negoziali e ai fondi pensione aperti, al fine di definire, anche per tale documento, regole di redazione quanto più possibile omogenee per le diverse forme.

E' stato dunque chiesto alle imprese di assicurazione di rappresentare agli iscritti eventuali modifiche apportate alla struttura del PIP nel corso dell'anno e eventuali rilevanti eventi societari che abbiano interessato la società nonché informazioni sull'andamento della gestione, con chiara evidenza, tra l'altro, per ciascuna linea di investimento, dei rendimenti conseguiti e dei costi sostenuti, impiegando eventualmente a tal fine le modalità di rappresentazione utilizzate per le analoghe informazioni riportate nella nota informativa sulla base dello Schema approvato dalla COVIP il 31 ottobre 2006.

E' stato inoltre previsto che le medesime società diano informazioni chiare e complete sull'evoluzione della posizione individuale dell'iscritto, consentendo che per tale profilo e in via transitoria tale rappresentazione possa essere effettuata, alternativamente, secondo le previsioni contenute nell'art. 14 della Circolare ISVAP 551/D del 1° marzo 2005, ovvero in conformità alla sezione C dello Schema di comunicazione contenuto nella citata Deliberazione COVIP del 10 febbraio 1999. E' stata peraltro richiamata l'attenzione delle imprese di assicurazione, in entrambi i casi, ad apportare gli adeguamenti necessari per tenere conto delle effettive modalità di funzionamento della forma e a dare in ogni caso chiara evidenza del dettaglio delle spese sostenute dall'iscritto nel periodo di riferimento.

*Modalità di raccolta delle adesioni* – Con Deliberazione del 29 maggio 2008 la COVIP ha adottato il Regolamento sulle modalità di raccolta delle adesioni, sulla base delle nuove competenze di cui la stessa è titolare dal gennaio del 2007 e che le consentono ora anche di disciplinare le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari.

In considerazione della complessità e della delicatezza del tema, all'emanazione del Regolamento si è pervenuti a seguito di appositi approfondimenti condotti in primo luogo con le Autorità di vigilanza del settore bancario, finanziario e assicurativo, al fine di valutarne la compatibilità con l'assetto di regole e di controlli alle stesse demandati. Successivamente si è proceduto ad una consultazione pubblica, nella quale le parti sociali, le associazioni di rappresentanza, gli operatori e altri soggetti a vario titolo interessati hanno potuto esprimere le proprie considerazioni, osservazioni e suggerimenti.

Il Regolamento, la cui entrata in vigore è stata fissata al 1° ottobre 2008, si compone di due parti: la prima dedicata alla regolamentazione degli adempimenti inerenti la predisposizione e l'aggiornamento della nota informativa, il deposito della stessa e la sua diffusione; la seconda dedicata alla disciplina delle modalità di raccolta, dei luoghi dove è possibile effettuarla, dei soggetti a ciò incaricati e delle regole di comportamento che devono essere osservate nello svolgimento di tale attività.

In particolare, con riguardo alle regole di comportamento, è stato previsto che i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP debbano operare in modo che i soggetti che svolgono l'attività di raccolta delle adesioni osservino una serie di disposizioni finalizzate ad assicurare che in tale sede sia fornita ai

potenziali aderenti un'informativa idonea a consentire agli stessi di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze.

Chi effettua la raccolta delle adesioni è tenuto, infatti, a richiamare l'attenzione del potenziale aderente sulle informazioni di maggiore rilevanza contenute nella nota informativa e, soprattutto, su quelle riportate nella scheda sintetica, con specifico riguardo ai costi, alle opzioni di investimento e ai relativi rischi. Per quanto attiene ai costi, occorre altresì evidenziare l'importanza di acquisire informazioni circa l'indicatore sintetico dei costi relativo alle altre forme pensionistiche complementari, il cui quadro complessivo è disponibile sul sito *web* della COVIP. Evidenza particolare va inoltre data ai contenuti del Progetto esemplificativo standardizzato e alla possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul sito *web* del fondo pensione.

Nel caso, poi, in cui a un soggetto rientrante nell'area dei destinatari di una forma pensionistica di natura collettiva sia proposta l'adesione ad altra forma pensionistica, è stato ritenuto altresì necessario che venga dato conto al potenziale aderente circa il suo diritto di beneficiare anche dei contributi del datore di lavoro nel caso in cui aderisca alla predetta forma collettiva, onde evitare possibili fraintendimenti circa i diversi effetti prodotti dall'adesione all'uno o all'altro fondo.

Per la raccolta delle adesioni a forme di natura individuale è stato ritenuto comunque necessario chiarire che le regole di comportamento indirizzate ai fondi pensione si affiancano a quelle dettate, dalle competenti Autorità di vigilanza, alle reti (bancarie, finanziarie o assicurative) incaricate della distribuzione, conseguendo così maggiore certezza circa le disposizioni applicabili alle varie fattispecie, anche sotto il profilo dei controlli esercitabili.

E' stato così fornito un quadro chiaro e coerente di regole a presidio dell'importante e delicata attività di raccolta delle adesioni, nella convinzione che tale provvedimento possa concorrere a favorire l'ordinato sviluppo della previdenza complementare e accrescere la consapevolezza dei potenziali aderenti sulle peculiarità delle forme pensionistiche complementari e sulle opportunità offerte dall'adesione alle stesse.

*Riforma del DM Economia 703/1996* – Nel corso del 2007 è stato avviato un nuovo lavoro di revisione della normativa recante la disciplina dei limiti agli investimenti e dei conflitti d'interesse per i fondi pensione, tematica questa che aveva già formato oggetto, nel corso del 2004, di una prima proposta di riforma, cui non era tuttavia stato dato seguito.

Nell'ottica di favorire una riflessione accurata sui vari profili da disciplinare e di raccogliere tutti i contributi dei soggetti interessati, il Ministero dell'economia e delle finanze ha in quest'occasione posto in essere, tra dicembre 2007 e gennaio 2008, una pubblica consultazione su un documento argomentato di considerazioni e di eventuali proposte, supportato da un apposito questionario sugli aspetti di maggiore criticità e

rilievo. L'elevato numero delle risposte pervenute, ad esito della consultazione, e le approfondite valutazioni espresse dai diversi soggetti interpellati denotano come l'argomento rivesta particolare interesse tra gli operatori del settore e necessiti, allo stesso tempo, di un attento esame dal momento che ad essere coinvolto è il risparmio previdenziale.

L'impulso principale alla revisione della normativa in vigore l'ha fornito il recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva 2003/41/CE, nel cui ambito sono stati ridefiniti i principi a cui la regolamentazione secondaria deve uniformarsi nel disciplinare la materia in questione. L'evoluzione dei mercati finanziari, l'ampliamento, mediante il passaggio ai fondi pluricomparto, del ventaglio di scelte di investimento per gli aderenti, la maggiore integrazione e maturazione del settore della previdenza complementare alla quale, a seguito della riforma recata dal Decreto, sono destinati flussi sempre più consistenti di risorse, sono ulteriori fattori che inducono a un ripensamento complessivo delle regole in essere.

Le possibili linee guida del nuovo approccio, indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze nel documento di consultazione, si sostanziano essenzialmente nella maggiore libertà nelle scelte gestionali dei fondi, da attuarsi attraverso una revisione delle limitazioni esistenti sulle tipologie di investimenti ammissibili, e nella maggiore responsabilizzazione degli stessi in materia di controllo del rischio. Si prefigura, in sostanza, un modello più flessibile che, pur mantenendo talune restrizioni quantitative, consentirebbe ai fondi, sviluppando le professionalità a ciò necessarie, di avere più ampi margini di manovra e esercitare un ruolo più attivo nel controllo dei rischi.

Tali proposte hanno, in generale, trovato positivo accoglimento da parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione, i quali hanno per lo più condiviso gli obiettivi di massima prefissati dal Ministero. Nello specifico, tuttavia, resta l'esigenza di trovare un idoneo temperamento tra l'istanza di incentivare l'efficienza della gestione, anche mediante l'apertura a nuovi strumenti finanziari, e quello di garantire un'adeguata protezione degli interessi previdenziali degli aderenti. Nel prosieguo dei lavori di predisposizione della nuova regolamentazione dovrà essere pertanto attentamente valutata la necessità di salvaguardare al meglio gli investimenti effettuati dai fondi pensione e assicurare nel complesso l'effettività della tutela previdenziale.

## **2.2 Altri interventi di regolamentazione e interpretazione delle norme**

L'entrata in vigore della riforma della previdenza complementare è stata accompagnata da un'intensa attività della COVIP di indirizzo del settore, realizzata

attraverso la diffusione di chiarimenti interpretativi della normativa, funzionali a garantirne l'omogenea applicazione rispetto a problematiche operative emerse nella prima fase di adeguamento alle novità recate dal Decreto.

*Comparto garantito destinato ad accogliere il TFR* – Nei primi mesi del 2007 la COVIP è stata chiamata a fornire ulteriori precisazioni in merito al comparto garantito destinato ad accogliere il TFR conferito tacitamente. Con Circolare dell'8 febbraio 2007, indirizzata ai fondi pensione negoziali, è stato infatti precisato che il capitale minimo da restituire all'iscritto al verificarsi degli eventi coperti da garanzia, deve essere inteso come la somma dei contributi versati al fondo (inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni), decurtata dei costi eventualmente posti direttamente a carico degli aderenti (come la quota *una tantum*, la quota associativa, le spese per l'esercizio di prerogative individuali) ossia di quelle somme che non sono affidate in gestione; non devono, invece, intaccare il capitale minimo garantito le commissioni da corrispondere ai gestori finanziari per la gestione delle risorse e per la prestazione della garanzia, nonché gli oneri di negoziazione finanziaria.

*Cessione in garanzia del TFR e dei crediti relativi alle posizioni di previdenza complementare* – La tematica ha formato oggetto di approfondimento negli Orientamenti del 30 maggio 2007. In particolare è stato evidenziato che la cessione in garanzia del TFR, a fronte di un prestito, non preclude di per sé la possibilità, sancita dal Decreto, di conferire il TFR alle forme pensionistiche complementari, in forma espressa o tacita. Il documento sottolinea, comunque, l'opportunità che i datori di lavoro, ai quali sono stati notificati atti di cessione in garanzia del TFR, diano informativa alla società che ha erogato il prestito in merito all'avvenuto conferimento del TFR maturando alla previdenza complementare e al conseguente venir meno, presso di loro, dell'accantonamento dei flussi futuri di TFR.

Circa la cedibilità dei crediti relativi alle prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e alle anticipazioni per spese sanitarie, è stato precisato che, in virtù del richiamo alla disciplina applicabile alle pensioni erogate dagli istituti di previdenza obbligatoria, trova applicazione il limite di un quinto, valutato al netto delle ritenute fiscali e fatto comunque salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo INPS.

Indicazioni di dettaglio sono state, poi, fornite con riguardo agli adempimenti che il fondo pensione deve porre in essere, e alle cautele che lo stesso è tenuto ad adottare, nell'ipotesi che l'iscritto eserciti l'opzione del riscatto della posizione, per pensionamento o anche prima della maturazione del diritto a pensione, in presenza di una cessione del relativo credito ad una società terza, erogatrice di un prestito garantito con la posizione individuale dell'iscritto.

Con riferimento ai riscatti e alle anticipazioni per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per altre esigenze dell'iscritto, che sono cedibili senza

vincoli, è stato precisato che dal principio di libera cedibilità dei predetti crediti discende anche quello della libera disponibilità degli stessi da parte dell'iscritto.

L'iscritto ha, dunque, la facoltà di impegnarsi contrattualmente verso la società che ha erogato il prestito a non richiedere anticipazioni alla forma di previdenza complementare, con l'eccezione delle anticipazioni per spese sanitarie, in relazione alle quali l'impegno può riguardare unicamente la quota disponibile dall'iscritto e, cioè, il quinto dell'ammontare dovuto dal fondo. Il vincolo di non chiedere anticipazioni non vale, però, in termini assoluti ma va rapportato all'ammontare del prestito contratto e, poi, circoscritto al debito che effettivamente residua. L'impegno dell'aderente a non chiedere anticipi al fondo è comunque da considerare come clausola vessatoria, ai sensi del codice civile, e per avere effetto, deve essere specificamente approvato per iscritto.

In merito alla legittimazione all'esercizio dei diritti è stato osservato che la liquidazione delle prestazioni di previdenza complementare, a differenza del TFR che spetta automaticamente alla cessazione del rapporto di lavoro, è subordinata ad apposita domanda dell'iscritto, essendovi una pluralità di opzioni a sua disposizione. Di norma, pertanto, l'effetto traslativo del credito in capo alla società alla quale lo stesso è stato ceduto opera solo a seguito della domanda dell'iscritto al fondo diretta ad ottenere le prestazioni.

Infine, è stato chiarito che oggetto della cessione possono essere i crediti inerenti le prestazioni pensionistiche, i riscatti e le anticipazioni relativi alla posizione individuale, senza distinzione circa le fonti che l'hanno alimentata (che, a seconda dei casi, potrà consistere nel TFR e/o nei contributi dell'iscritto o del datore).

*Conferimento del TFR dei cosiddetti silenti in caso di sussistenza di una pluralità di forme pensionistiche complementari di riferimento* – Con gli Orientamenti del 13 giugno 2007 la COVIP ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla norma del Decreto che dispone che il TFR dei silenti debba essere conferito al “fondo con il maggior numero di iscritti dell'azienda”, laddove le forme pensionistiche potenziali destinatarie siano più di una e non vi siano accordi aziendali dirimenti la questione.

Già con le Direttive del giugno 2006, era stato precisato che per la determinazione di detto numero avrebbe dovuto farsi riferimento alla data del 1° gennaio 2008 (da leggersi come 1° gennaio 2007, a seguito dell'anticipata entrata in vigore del Decreto), così recependo richieste formulate dagli operatori del settore nell'ambito della procedura di consultazione. Nell'Orientamento è confermato che tale criterio trova applicazione nella generalità dei casi in cui la pluralità di forme di riferimento sia sorta antecedentemente al 1° gennaio 2007.

Il documento esamina inoltre l'ipotesi, del tutto peculiare, in cui l'istituzione di una pluralità di forme pensionistiche collettive riferite ad aree di lavoratori che, alla fine del 2006, risultavano ancora non destinatarie di iniziative di carattere collettivo si sia venuta determinando solo nei primi mesi del 2007; in questo specifico caso è stato ritenuto opportuno prendere a riferimento il numero di iscritti in essere al 30 giugno